

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1396-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE COSTA)

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (*)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 2144)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 maggio 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 maggio 2002*

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	12
– della 2 ^a Commissione permanente	»	13
– della 5 ^a Commissione permanente	»	15
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale dello Stato ha come obiettivo fondamentale quello di una riduzione consistente e permanente della pressione fiscale, in linea di continuità con gli obiettivi fissati già nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2002-2006, che prospettavano la riduzione dell'1 per cento all'anno della pressione tributaria.

Esso, inoltre, si propone di semplificare la normativa attuale giungendo a un sistema definito in un unico codice e basato su cinque imposte: sul reddito, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, sui servizi e accisa. La riforma mira poi a eliminare alcune differenze fra il nostro sistema fiscale e quelli degli altri Paesi europei, a introdurre maggiore neutralità ed equità nella tassazione e ad aumentare la competitività delle imprese.

Va rilevato che sulla definitiva configurazione della riforma incidono le determinazioni del Patto per l'Italia, sottoscritto dal Governo con le parti sociali. Per quanto concerne la riforma fiscale, il Governo si è impegnato, tra gli altri punti:

a dare priorità alla riduzione della tassazione personale, sia nei tempi sia nel volume di riduzione del prelievo, nell'ambito delle risorse che annualmente si renderanno disponibili con la manovra di finanza pubblica;

a privilegiare, coerentemente all'attuazione della riforma, quegli aspetti che sono produttivi di benefici diretti verso le fasce di reddito medio-basse, in considerazione anche dei contemporanei processi di emersione. In particolare, tali benefici, nonché il perseguimento di una vera progressività, saranno realizzati attraverso deduzioni e trasferimenti specifici correlati in tendenza alla soglia di

povertà e quindi valevoli in prevalenza per i redditi bassi;

a garantire, in sede di attuazione e compatibilmente con lo schema sopra delineato, che la riforma tenga in debita considerazione la condizione familiare del contribuente attraverso un accrescimento delle relative deduzioni (e, quindi, della soglia esente), nonché la loro modulazione in base alla numerosità dei carichi di famiglia ed alla condizione reddituale personale;

ad applicare le norme sulla «capitalizzazione sottile» (*thin capitalisation*) in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonio individuale del titolare e dei soci;

a predisporre strumenti di monitoraggio e controllo del livello della pressione fiscale locale, insieme agli enti territoriali, sul modello del patto di stabilità interno, per raggiungere l'obiettivo di una riduzione del carico tributario complessivo.

Proprio tali indicazioni hanno ispirato le proposte emendative approvate dalla Commissione finanze, che traducono in norme gli accordi sottoscritti.

L'attuazione della riforma sarà graduale e terrà conto degli obiettivi di bilancio concordati in sede europea.

Il DPEF 2003-2006 ha inteso precisare ulteriormente le condizioni di carattere finanziario che dovranno accompagnare l'attuazione della riforma fiscale.

In particolare, nel Documento si afferma che «la riforma coniuga il rigore nella gestione della finanza pubblica con l'esigenza di promuovere lo sviluppo e la crescita economica, nel convincimento che l'espansione del sistema produttivo diviene sostenibile solo con l'equilibrio dei conti pubblici».

Le impostazioni sopra evidenziate si traducono in un'attuazione della riforma che, come precisato nel Documento, procederà «in forma modulare, impiegando le risorse che si renderanno di anno in anno disponibili. È prevista, a questo fine, l'emanazione di più decreti legislativi (nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge di delega), che definiscono le regole di funzionamento del nuovo sistema tributario, rinviando la determinazione della misura della riduzione del prelievo fiscale - legata principalmente alla modifica dell'imposizione personale, alla riduzione delle aliquote IRPEG e alla progressiva abolizione dell'IRAP - ai Documenti di programmazione economico-finanziaria e alle singole leggi finanziarie. Questo approccio consente di valutare meglio le ricadute e gli impatti sull'economia degli interventi normativi».

In linea con tali orientamenti, la Commissione, accogliendo pienamente le sollecitazioni della Commissione bilancio, ha ulteriormente precisato e rafforzato il dispositivo di attuazione e copertura finanziaria recato dall'articolo 9.

Passando alla disamina delle singole disposizioni, si ricorda che l'articolo 2 reca norme sulla codificazione.

Come è noto, l'eccessiva frammentazione della legislazione finisce inevitabilmente per condurre verso l'incoerenza e l'incertezza normativa.

Dinanzi a tale fenomeno, fortemente sentite sono le esigenze di semplificazione delle norme, di certezza e di sistematicità.

Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso un «codice tributario», configurato come raccolta di norme composte in un quadro coerente e preciso nei suoi contorni, destinato a restare stabile nel tempo.

In questa prospettiva, particolare rilevanza assume il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge di delega che affida al «codice» il compito di «ordinare il sistema fiscale» sulla base di taluni principi fondanti, alcuni rivenienti dagli impegni assunti in

sede comunitaria, dalla Costituzione e dallo Statuto del contribuente, altri del tutto nuovi.

Tra tali principi, vanno segnalati quelli riguardanti le tecniche di produzione delle norme (caratteristica essenziale della codificazione è, infatti, l'adozione di norme ispirate ad un principio di chiarezza espressiva), la definizione di regole comuni per i diversi tributi in ordine al procedimento di accertamento e di riscossione, la minimizzazione del sacrificio del contribuente nell'adempimento dei tributi.

Merita di essere anche richiamata la previsione di «autovincoli» per il legislatore (principio della deroga espressa) che riduce le tentazioni di continue modificazioni legislative.

La Commissione ha parzialmente modificato la lettera *h*), prevedendo un progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d'imposta, rispetto al testo approvato dalla Camera che disponeva una progressiva eliminazione dello stesso limite.

Inoltre, con riferimento alla lettera *l*), la Commissione ha ripristinato il testo originario del Governo, che enuncia il principio secondo il quale le sanzioni fiscali amministrative si devono concentrare sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.

È noto, infatti, come la riforma della disciplina delle sanzioni tributarie amministrative, operata con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, abbia dato luogo a notevoli criticità e difficoltà applicative, soprattutto con riguardo al principio di personalità della violazione, in base al quale la sanzione fiscale amministrativa deve sempre essere applicata nei confronti della persona fisica cui è riferibile la violazione contestata, anche nel caso in cui il contribuente che ha tratto vantaggio dalla violazione commessa sia una persona giuridica.

La nuova formulazione della lettera *l*), superando l'impostazione del sistema vigente, prevede l'imputabilità della responsabilità amministrativa per le violazioni tributarie in capo alle persone giuridiche che ne abbiano

tratto vantaggio, in analogia con la disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche per alcuni reati, recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 231 del 2001. La previsione della responsabilità delle persone giuridiche garantisce, infatti, una stretta connessione tra punizione ed indebiti vantaggi connessi all'evasione fiscale.

Per quanto concerne l'imposizione sul reddito, la riforma delineata nell'articolo 3 muove dalla constatazione che l'attuale IRPEF è in sostanza, già da tempo, un'imposta speciale progressiva e personale sul solo reddito da lavoro.

Per queste caratteristiche di fatto assunte dall'imposta, non può che essere ben accolto - secondo criteri sia di efficienza, sia di equità distributiva - qualsiasi intervento teso a ridurre sia la personalizzazione sia la progressività.

Il disegno di legge di delega si propone di ridurre da cinque a due le aliquote d'imposta e i relativi scaglioni di reddito: 23 per cento per i redditi fino a 100.000 euro e 33 per la parte di reddito superiore; esso prevede un livello di reddito minimo personale esente, da determinare in funzione della soglia di povertà.

Le attuali detrazioni d'imposta verranno progressivamente sostituite con deduzioni dall'imponibile, concentrate sui redditi bassi e medi e articolate in funzione di specifici criteri (famiglia, casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, assistenza all'infanzia, attività di promozione sociale e valorizzazione etica, *no profit* e confessioni religiose).

A salvaguardia dei contribuenti, il disegno di legge contiene una clausola in base alla quale, a parità di condizioni, il nuovo trattamento fiscale non dovrà risultare meno favorevole rispetto al precedente.

Come ricordato, la Commissione ha tenuto conto, nel corso dei lavori, degli impegni assunti dal Governo con il Patto per l'Italia, nonché delle ulteriori sollecitazioni emerse

dalle audizioni dei sindacati e del Forum delle famiglie.

In particolare, è stato richiesto di dare maggiore rilievo alla dimensione familiare della tassazione, pur in un quadro di aliquote che di per sé riduce fortemente gli svantaggi per le famiglie monoreddito.

Proprio accogliendo tali istanze, una modifica introdotta dalla Commissione prevede che l'individuazione del livello di reddito minimo personale escluso da imposizione avvenga tenendo conto delle condizioni familiari, anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta.

Inoltre, per quanto concerne l'articolazione delle deduzioni, è stata apportata una integrazione al fine di assicurare particolare attenzione alla situazione delle famiglie monoreddito.

Di particolare interesse è la considerazione che la Commissione ha riservato alla proposta del relatore inerente l'aspetto demografico del Paese e il suo divenire. Il sistema delle deduzioni sopra delineato dovrebbe incoraggiare la natalità e la migliore applicazione ai lavori di famiglia di uno dei coniugi. Tale aspetto rappresenta una novità di rilievo, tanto più se si abbia presente come a tali questioni sono legate anche le sorti del sistema previdenziale nazionale.

Infine, tra i settori meritevoli di considerazione ai fini delle deduzioni, viene ricompreso anche quello relativo all'attività sportiva giovanile.

Particolarmente significativa è la specificazione apportata al numero 7) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3. La previsione, già contenuta nel testo della Camera, di un regime di favore fiscale per la parte di retribuzione commisurata ai risultati d'impresa viene integrata al fine di ricomprendere nel principio di delega non solo la problematica delle *stock option*, ma anche l'insieme degli interventi che possono favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili, finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa. Si tratta de-

gli istituti tipici della c.d. *share economy*. Come recentemente rilevato anche in sede comunitaria, molti studi ed esempi concreti mostrano chiaramente che la partecipazione finanziaria dei lavoratori, se realizzata nel modo giusto, non soltanto aumenta la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma è in grado altresì di incentivare il coinvolgimento dei lavoratori, migliorare la qualità del lavoro e contribuire a una maggiore coesione sociale.

Per quanto concerne la tassazione del risparmio, due sono le innovazioni più significative: il definitivo passaggio all'aliquota unica del 12,5 per cento su tutti i proventi finanziari e l'adozione del sistema del prelievo per cassa sulle plusvalenze, con il conseguente abbandono della tassazione sui redditi maturati che, insieme all'equalizzatore, ha creato distorsioni per il risparmio gestito nazionale, fino a determinare fenomeni di «prelievo sulle perdite».

L'unificazione delle aliquote conferisce maggiore neutralità al sistema impositivo, eliminando le discriminazioni nella misura del prelievo basate sulla natura dell'emittente, sulla durata e sulla tipologia dei prodotti, e consentirà, così, di ampliare la gamma degli strumenti di finanziamento.

Entrambi i cambiamenti avvicinano l'ordinamento italiano a quello dei principali Paesi dell'Unione europea, accrescendone la competitività. Infatti, l'unificazione delle aliquote di tassazione delle attività finanziarie costituisce un passaggio fondamentale, con il quale il sistema fiscale italiano si allinea a quello dei principali *partners* europei ed internazionali.

Come è stato già rilevato da autorevoli commentatori, dal nuovo intervento normativo deriveranno effetti positivi per tutti gli attori coinvolti. I risparmiatori beneficeranno, in particolare, della riduzione della misura del prelievo su alcune categorie di strumenti finanziari di ampia diffusione, come quelli della raccolta bancaria. Le imprese potranno ottenere un più agevole ac-

cesso al mercato dei capitali; per effetto della riduzione della fiscalità degli strumenti a breve, aumenteranno i margini per una gestione efficiente della tesoreria. L'industria bancaria e finanziaria trarrà vantaggio sia dalla riduzione del costo degli strumenti di raccolta sia da un trattamento fiscale del risparmio gestito che rimuove le penalizzazioni rispetto agli operatori di altri Paesi.

Estremamente significativa è l'integrazione apportata dalla Commissione con l'inserimento di un ulteriore criterio di delega, con il quale viene prevista l'introduzione di un regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi di accumulo per l'acquisto della prima casa.

Si tratta di garantire un regime di favore fiscale per il «risparmio-casa», prendendo a riferimento interessanti esperienze estere in materia. Va, infatti, rilevato che alcuni fenomeni che caratterizzano fortemente l'attuale quadro evolutivo della struttura economico-sociale del nostro Paese, quali la maggiore mobilità degli individui per esigenze diverse (lavoro, studio etc.), l'aumento dei nuclei familiari mononucleari, l'invecchiamento della popolazione, la presenza di nuove marginalità e povertà, generano nuove esigenze abitative, che possono essere affrontate anche attraverso la diffusione di strumenti finanziari innovativi.

Nell'ambito del progetto complessivo di riforma un'attenzione particolare è rivolta alla riconsiderazione delle regole fiscali per il mondo degli autonomi.

Di essi il disegno di legge di delega si occupa nell'ambito delle semplificazioni strutturali collegate alla disciplina della nuova imposta sul reddito (articolo 3, comma 1, lettera e).

I principi che emergono dalla delega sono assai significativi: gli studi di settore saranno potenziati, offrendo centralità a questo strumento nelle politiche di gestione di una fiscalità di massa; sarà introdotta una nuova forma di concordato, a carattere preventivo,

diversa dall'accertamento con adesione, che riguarderà sia il mondo delle imprese che quello dei professionisti, e che dovrà essere disciplinata con riferimento a un periodo triennale.

Indubbiamente, l'idea di un concordato che definisca l'obbligazione tributaria in anticipo rispetto al periodo d'imposta risponde ad un'esigenza di fondo, molto sentita dalla stragrande maggioranza dei contribuenti interessati.

I potenziali vantaggi del concordato preventivo sono rilevanti. Il tributo viene infatti ad assumere la natura di imposta in somma fissa, che libera dal prelievo ogni incremento di imponibile al di sopra di quello preso a base per la determinazione del tributo, con effetti positivi dal punto di vista degli incentivi al lavoro e alla produzione di nuova ricchezza.

Sono poi previste semplificazioni per gli obblighi documentali e per la determinazione degli imponibili a favore di piccole e medie imprese e di lavoratori autonomi. La Commissione ha integrato tali disposizioni, stabilendo che esse, oltre ad essere in funzione del potenziamento degli studi di settore, debbano essere introdotte in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività. In pratica anche per i soggetti esclusi dagli studi saranno previste semplificazioni. La precisazione appare necessaria al fine di permettere anche alle piccole imprese ed ai lavoratori autonomi che, in considerazione della particolare attività esercitata sono esclusi dal campo di applicazione degli studi di settore, di godere del regime fiscale semplificato previsto dalla citata lettera e).

Infine, con l'inserimento di un ulteriore criterio di delega, la Commissione ha voluto precisare che le società sportive dilettantistiche - che in quanto enti non commerciali, a seguito della riforma, saranno assoggettate all'IRE (la nuova imposta sul reddito) anziché all'imposta sul reddito delle società - continueranno a beneficiare del regime semplificato attualmente vigente.

Per quanto riguarda le società commerciali, il modello di riferimento della nuova imposta sul reddito delle società, delineata con l'articolo 4, è quello che emerge come il prevalente a livello europeo.

La nuova imposta persegue l'obiettivo di ridurre il prelievo sul sistema produttivo, realizzando la massima riduzione dell'aliquota legale possibile, anche per effetto degli interventi di razionalizzazione della base imponibile e di semplificazione della struttura del prelievo richiesti essenzialmente dalla logica dell'armonizzazione europea.

Coerentemente con tale modello di riferimento è prevista un'unica aliquota del 33 per cento, corrispondente alla media europea, e la progressiva abolizione dell'IRAP, dalla cui base imponibile sarà prioritariamente escluso il costo del lavoro.

Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile delle società di capitali viene prevista un'esenzione totale per le plusvalenze relative a partecipazioni in società sia residenti che non residenti, sia di capitali che di persone (c.d. principio della *participation exemption*) e la corrispondente sterilizzazione delle relative minusvalenze.

Va rilevato che nel caso di realizzo di una partecipazione in società residenti e non residenti che dà diritto all'esenzione delle plusvalenze, le svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina saranno recuperate a tassazione. Un emendamento di natura tecnica approvato dalla Commissione interviene a precisare che tale ipotesi si verifica in caso di «realizzo di plusvalenze relative a partecipazioni».

A seguito dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi nazionali, l'esclusione dalla base imponibile, attualmente prevista per i dividendi di provenienza comunitaria, verrà estesa a tutti i dividendi sia se provenienti da società residenti sia da non residenti.

Vengono poi introdotti due modelli, entrambi facoltativi, per la tassazione dei gruppi: il primo riservato alle società nazio-

nali, il secondo esteso anche alle società non residenti.

Va rilevato che con riferimento alla possibilità di opzione per il consolidamento degli imponibili, le novità contenute nella delega non si limitano ad adeguare la normativa italiana a quella europea, ma lasciano spazio all'introduzione di una normativa particolarmente flessibile e favorevole in ambito UE. Infatti, non solo la soglia di partecipazione che consente di optare per il consolidato è molto bassa, inferiore a quella prevista in tutti gli altri Paesi europei, ad eccezione della Germania, ma la possibilità di consolidamento è estesa, seppure con regole distinte, alle società del gruppo non residenti.

La possibilità di un consolidato mondiale è una importante novità in grado di rafforzare il vantaggio competitivo alla localizzazione di capogruppo in Italia, già incentivato dall'adozione del sistema di *participation exemption* su dividendi e plusvalenze.

Infine, sono previsti interventi per contrastare lo sfruttamento fiscale del fenomeno di sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. norme anti *thin capitalisation*), per migliorare l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero e per estendere alle società di capitali il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.

Una prima rilevante modifica introdotta dalla Commissione ha riguardato le disposizioni contenute nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4 in parola.

Si ricorda che, in caso di possesso di partecipazioni cui si applica l'esenzione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 (*participation exemption*), le citate disposizioni della lettera *f*) prevedono un limite alla deducibilità degli oneri finanziari sulla base di un *pro rata* riferito ai valori patrimoniali della partecipante. Non rilevano ai fini del calcolo di tale *pro rata* le partecipazioni in società incluse nella tassazione di gruppo e quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui

alla successiva lettera *h*) del medesimo articolo 4.

Nel caso di successiva cessione delle partecipazioni in società consolidate la delega consente di prevedere un recupero a tassazione degli interessi dedotti per effetto di tale irrilevanza. La modifica introdotta dalla Commissione alla lettera *f*) intende, simmetricamente, consentire tale eventuale recupero anche nel caso di cessioni di partecipazioni il cui reddito è tassato in capo ai soci.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 4, allo scopo di contrastare - come già accennato - il fenomeno di sfruttamento fiscale della sottocapitalizzazione, prevede che, in attuazione della delega, si debba limitare la deducibilità degli oneri finanziari che siano stati erogati o garantiti da un socio che detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale, ovvero «da sue parti correlate», per la cui identificazione si fa riferimento all'articolo 2359 del codice civile. Il regime di limitazione della deducibilità si applicherebbe in presenza di un rapporto - da determinare in sede di attuazione della delega - tra i finanziamenti e il patrimonio netto contabile riferibile al medesimo socio «eccedente quello consentito» e alla condizione che gli oneri finanziari non confluissero in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società. Va considerato che ai fini della determinazione del rapporto verrebbero comunque sterilizzate le partecipazioni societarie a catena. Il sistema di limitazione non opererebbe automaticamente, stante il fatto che verrebbe comunque consentito al soggetto interessato la possibilità di dimostrare che i finanziamenti eccedenti «derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio»; soltanto in assenza di tale dimostrazione, opererebbe la indeducibilità.

Le restanti disposizioni della lettera *g*) sono dirette, per un verso, a stabilire i criteri per la determinazione della quota di patrimo-

nio netto contabile rilevante; per l'altro, a definire più precisamente gli elementi che concorrono a determinare l'indebitamento.

Va rilevato che nello stesso disegno di legge è previsto che per la determinazione del reddito d'impresa delle persone fisiche e delle società di persone si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella disciplina dell'imposta sul reddito delle società, e, pertanto, le richiamate disposizioni di contrasto del fenomeno della cosiddetta *thin capitalisation* avrebbero potuto applicarsi anche a tutte le piccole e medie imprese, per le quali le garanzie sono normalmente offerte dal titolare dell'impresa individuale o dai soci della società personale, con il possibile aumento delle difficoltà di accesso al credito.

In effetti, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali hanno richiamato, in questi mesi, l'attenzione del Parlamento sull'importanza di individuare un giusto punto di equilibrio nella definizione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Il timore è che la scelta di un rapporto di indeducibilità troppo stringente potrebbe penalizzare fortemente le piccole e medie imprese che, proprio per la loro dimensione economica, evitano di immobilizzare oltre lo stretto necessario capitali in azienda non solo a causa dell'eccessiva onerosità del prelievo fiscale in capo ad esse, ma anche per un'insufficiente capacità strutturale di autofinanziarsi.

In considerazione di tali argomentazioni, il Governo con il Patto per l'Italia si è impegnato «ad applicare le norme sulla »capitalizzazione sottile« (*thin capitalisation*) in termini compatibili con le caratteristiche del sistema produttivo italiano, tenendo conto dei livelli di coinvolgimento del patrimonio individuale del titolare e dei soci».

La Commissione finanze e tesoro, traducendo in testo normativo tali indicazioni, ha previsto una opportuna differenziazione della disciplina in parola, con particolare riferimento alle imprese il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli

studi di settore. Per tali soggetti dunque resterà ammissibile la deducibilità degli interessi passivi nei limiti e secondo le modalità attualmente previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, a prescindere dal rapporto tra l'indebitamento complessivo e il capitale proprio dell'impresa.

Inoltre, è parso opportuno alla Commissione limitare il meccanismo previsto dalla lettera g) al caso dei finanziamenti erogati da socio, escludendo quelli meramente garantiti.

La Commissione ha poi apportato ulteriori modifiche alle disposizioni contenute nella lettera g) in parola.

Una prima modifica riguarda le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni. Per esse, la delega prevede un rapporto tra patrimonio netto e indebitamento riferibili all'azionista qualificato diverso da quello della generalità delle società commerciali. La modifica introdotta dalla Commissione intende rendere tale diversificazione una facoltà e non un obbligo per il legislatore delegato in considerazione dell'opportunità di prevedere o non prevedere tale diversificazione tenendo conto dell'equilibrio complessivo del nuovo modello di prelievo sul sistema delle imprese.

Una seconda integrazione intende consentire al legislatore delegato - in alternativa al computo, ad incremento dell'indebitamento riferibile al socio qualificato, degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza - l'estensione alla remunerazione di tali apporti ed ai proventi derivanti dalla cessione di tali contratti del regime fiscale previsto rispettivamente per gli utili di partecipazione e per i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie qualificate.

Va ricordato, inoltre, che la lettera g) prevede, ai fini della deducibilità degli oneri finanziari, l'irrelevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria, in

considerazione che per tali soggetti i finanziamenti e l'erogazione del credito rappresentano l'oggetto principale dell'attività. Una modifica introdotta dalla Commissione, al fine di evitare l'insorgere di incertezze applicative, fa riferimento ai soggetti - anziché alle attività - meritevoli di essere esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella lettera g). In tal senso, l'esclusione è operata rinviando all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992.

La Commissione ha poi integrato le disposizioni di delega contenute nella lettera h) dell'articolo 4 del disegno di legge. Tali norme prevedono la facoltà per le società di capitali, i cui soci siano rappresentati a loro volta da società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone.

Con l'integrazione apportata dalla Commissione, una opzione analoga, ossia diretta all'adozione di una tassazione per trasparenza, potrà essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata, a ristretta base proprietaria, esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore. Per tali società avverrà l'equiparazione completa ai fini delle imposte sui redditi a una società di persone. L'opzione è invece esclusa per le società a responsabilità limitata che partecipino in altre società con i requisiti per l'esenzione delle plusvalenze di cui alla lettera c).

Infine, sempre con riferimento all'articolo 4, la Commissione ha inserito uno specifico principio di delega, volto a introdurre un sistema agevolativo permanente in favore delle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede alcuni interventi di razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, attraverso, in particolare, la riduzione di forme di indetraibilità e di distorsioni della base imponibile,

per avvicinare sempre più la disciplina a quella di un'imposta sui consumi, seguendo gli orientamenti comunitari della Corte europea di giustizia. Si prevede, inoltre, il coordinamento con la disciplina delle accise, per eliminare duplicazioni di gettito, nonché la razionalizzazione dei regimi speciali, da ricondurre a deroghe del regime generale.

Nell'articolo in esame vengono inoltre delineate le caratteristiche fondamentali di un nuovo strumento agevolativo, diretto a favorire le iniziative con finalità etiche. Si prevede, infatti, l'introduzione di norme che consentano - conformemente ai principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari -, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, una quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche.

La disposizione è intesa, nella logica della cosiddetta *De-tax* (o *A-tax*), ad escludere dalla base imponibile una percentuale del volume di affari, destinato a finalità etiche.

Rispetto ad altri strumenti di finanziamento di attività a carattere etico, la *De-tax* si caratterizza per semplicità, fattibilità, valorizzazione della società civile.

Una modifica introdotta dalla Commissione ha inteso precisare che la fissazione della quota del corrispettivo ammesso a beneficio, operata ogni anno con legge finanziaria, ha effetto con riferimento all'anno successivo, al fine di meglio assicurare la compatibilità con i saldi di finanza pubblica.

L'articolo 6 prospetta una riforma dell'imposizione sui servizi mediante la razionalizzazione e la concentrazione in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo di ben sette imposte indirette «minori»: imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali; imposta di bollo; tassa sulle concessioni governative; tassa sui contratti di borsa; imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti.

Una prima specificazione introdotta dalla Commissione ha inteso precisare che la riconduzione ad un'unica obbligazione fiscale e ad un'unica modalità di prelievo deve avvenire tenendo conto della natura e dell'oggetto dei servizi tassati.

Inoltre, con una opportuna integrazione, sono stati inseriti tra i criteri di riforma dell'imposta sui servizi anche il riordino dei tributi speciali (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 648 del 1972) ed il ricorso al sistema dell'autoliquidazione.

Infine, sempre nell'ambito della riforma dell'imposta sui servizi, con specifico riferimento all'imposta sugli intrattenimenti, è stato previsto il riconoscimento di particolari agevolazioni fiscali a favore delle attività artistiche dilettantistiche e folcloristiche.

L'articolo 7 prospetta il riordino della disciplina delle accise, vale a dire le imposte sulla produzione e la fabbricazione di specifici prodotti.

Nell'ambito dei criteri di delega si prevede, tra l'altro, l'eliminazione graduale degli squilibri fiscali oggi esistenti tra le diverse zone del Paese, con particolare riferimento all'imposizione sui prodotti energetici.

Proprio con riferimento a tale disposizione di delega, la Commissione ha ritenuto opportuno inserire l'esplicita previsione di un'aliquota d'accisa diversificata per gli oli minerali utilizzati per il riscaldamento nelle aree climaticamente svantaggiate, correlata alla quantità dei consumi, nonché di un'aliquota d'accisa diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia.

L'articolo 8 del disegno di legge prevede la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a tal fine indicando come prioritaria l'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

Come è noto, la progressiva eliminazione del tributo trova il generale consenso delle associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e professionale.

In particolare, il concorso alla base imponibile degli oneri relativi al personale, che differenzia l'IRAP rispetto alle imposte sui redditi, costituisce un forte disincentivo all'aumento dell'occupazione e, più in generale, al ricorso al fattore lavoro.

Proprio in considerazione di ciò, la Commissione ha stabilito che, ai fini della graduale eliminazione dell'IRAP, la prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile venga attuata dando precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi.

Le modifiche introdotte all'articolo 9, come già ricordato, recepiscono le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio e rafforzano ulteriormente il meccanismo di copertura finanziaria.

Infine, una modifica introdotta all'articolo 10 interviene a precisare che il doppio parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi venga limitato ai profili di copertura finanziaria, in ordine ai quali sia stata motivata l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

COSTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

2 luglio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando, quanto agli articoli 1 e 2, che la delegazione legislativa in funzione della redazione di un codice tributario dovrebbe essere articolata in modo più appropriato, anche nella successione temporale, con riferimento alla pluralità dei decreti legislativi e al codice unico, destinato a raccogliere l'intera normativa.

Quanto all'articolo 6, sembra incongrua la previsione di una obbligazione tributaria unica, e di una modalità di prelievo unica, per una serie di tributi - come quelli enumerati nello stesso articolo - i cui presupposti e le cui modalità di prelievo sono intrinsecamente diversi: al riguardo, sarebbe preferibile rimettere al Governo la determinazione di modalità tendenzialmente omogenee, a fini di semplificazione e di riduzione degli adempimenti tributari senza un vincolo di unicità che potrebbe risultare irragionevole.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: CIRAMI)

17 luglio 2002

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), la formulazione appare generica non prevedendosi un sistema di proporzionalità fra gravità dell'illecito (a seconda dell'entità del danno verificatosi) e correlativa sanzione, né risultando fissata l'entità nel minimo e nel massimo delle pene ovvero definite le soluzioni da adottare con riferimento ai principali aspetti peculiari dell'attuale sistema di diritto penale tributario. Sembrerebbe inoltre più opportuno stabilire che l'illecito penale nei casi di frode sia distinto ed indipendente dall'entità del danno provocato all'erario. Si segnala quindi l'esigenza di un raccordo fra l'intervento in esame e l'articolo 9 della legge n. 205 del 1999, che ha fissato i principi ispiratori dell'attuale quadro normativo in materia penale tributaria, giudicandosi necessario richiamare in via generale tale disposizione, come vincolo per il legislatore delegato, salva ovviamente la possibilità di previsioni innovatrici - da introdursi però in modo esplicito - in relazione a profili specifici. Si chiarirebbe in tal modo che il legislatore delegato può innovare l'assetto normativo vigente solo quando ciò sia consentito da puntuali principi e criteri di delega. In altri termini ciò che si intende rappresentare alla Commissione di merito è che la previsione di cui alla lettera in questione o viene intesa nel senso che vengono richiamati tutti i principi desumibili dalla normativa vigente salvo quelli espressamente modificati - e allora sembra utile e opportuno esplicitarlo come si suggerisce con il presente parere - ovvero, se essa deve intendersi come una delega che lascia al legislatore delegato la possibilità di un'innovazione anche oltre i limiti accennati, tale previsione risulterebbe incompatibile con l'articolo 76 della Costituzione (vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 1991 e le altre sentenze ivi richiamate). Si suggerisce pertanto di riformulare la citata lettera *m*) nel seguente modo:

«la sanzione fiscale penale deve essere disciplinata nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9 della legge 25 giugno

1999, n. 205, e limitandone l'applicabilità ai soli casi di condotta fraudolenta ovvero di effettivo e rilevante danno per l'erario»;

b) all'articolo 2 si suggerisce la soppressione del comma 3 in quanto previsione priva di qualsiasi valenza normativa, essendo comunque la medesima derogabile da qualsivoglia atto successivo purché avente forza normativa di rango primario.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, a norma dell'articolo 39 del Regolamento.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZOLLINI)

18 luglio 2002

sul disegno di legge:

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto che:

in relazione alla riforma dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 5, occorre considerare - accanto agli effetti finanziari considerati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, che si concentra unicamente sull'elemento centrale della riforma (l'avvicinamento all'imposta sui consumi), al quale è riferibile una perdita di gettito - gli effetti di segno opposto ascrivibili ad ulteriori principi e criteri direttivi della delega (tra cui la razionalizzazione e la restrizione delle attuali aree di esenzione IVA), suscettibili di tradursi in un incremento del gettito;

in relazione alla riforma dell'accisa, di cui all'articolo 7, il Governo ha ribadito che anche questa parte della riforma è assoggettata alla previsione di invarianza degli oneri, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, per cui deve intendersi che i decreti legislativi relativi alla riforma delle accise globalmente debbano essere realizzati ad invarianza di gettito;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 9:

al comma 2 le parole «articoli da 3 a 8» siano sostituite dalle seguenti «articoli 4, 5, 6 e 7»;

dopo il comma 2 sia inserito il seguente:

«2-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei successivi commi 3 e 4»;

il comma 4 sia sostituito dal seguente:

«4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP, che comportano effetti finan-

ziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8»;

al comma 6, dopo la parola «compartecipazioni» siano inserite le seguenti: «, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica».

sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 e sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.2, 4.77 (limitatamente al secondo capoverso), 3.114 e 1.0.1.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.1 e 4.75 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che il primo sia riformulato per ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 e 8, e che, nell'altro emendamento, la decorrenza della clausola di copertura sia disposta a decorrere dal 2003.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 10, nonché sull'emendamento 4.75

23 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 5 e riesaminato l'emendamento 4.75, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 6.0.3, 6.0.1 e 8.0.2 (sui quali il parere è di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano riformulati per ricondurne la copertura al meccanismo previsto per gli articoli 3 ed 8), degli emendamenti 9.15 e 4.75, sui quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, nonché degli emendamenti 9.17 e 10.2, rispetto ai quali il parere è contrario.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Art. 2.

(Codificazione)

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti principi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei principi di legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

c) le norme fiscali sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega per la riforma del sistema fiscale statale)

Identico

Art. 2.

(Codificazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) le norme fiscali, **in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente**, sono informate ai principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede principi e regole, comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è prevista la progressiva eliminazione del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) la disciplina dell'obbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa deve essere definita sulla base dei principi e delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) **è previsto il progressivo innalzamento** del limite per la compensazione dei crediti di imposta;

i) *identica*;

l) la sanzione fiscale amministrativa **si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione**;

m) *identica*;

n) è prevista l'introduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche **e di solidarietà sociale**.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Imposta sul reddito)

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, **con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;**

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Imposta sul reddito)

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente **pari al** 23 per cento fino a 100.000 euro e **al** 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali;

b) **conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;**

c) *identico*:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale, **tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta**, escluso da imposizione;

2) *identico*;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento **alle famiglie monoreddito**, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; **attività sportiva giova-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) *identico;*

5) *identico;*

6) *identico;*

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa **anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dell'andamento economico dell'impresa;**

8) *identico;*

d) *identico:*

1) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

d) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali **avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;**

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l'acquisto della prima casa;

e) *identico:*

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore **ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento dell'attività;**

6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

Art. 4.

(*Imposta sul reddito delle società*)

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica.*

Art. 4.

(*Imposta sul reddito delle società*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera i), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

obblighi tributari dell'ente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera *a)* salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-*bis*; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione, ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-*bis*; nel caso di realizzo di **plusvalenze relative alle partecipazioni** con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera c); indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera c);

f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere c) e d); previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera h); per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera c) innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera g); nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata **o nella società il cui reddito è tassato in capo ai soci, anche per effetto dell'opzione di cui alla lettera h)** potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui **al secondo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati **o garantiti** dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato **o garantito** dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

periodo della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera g);

g) in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e **eventualmente** differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato dal socio o da sue parti correlate intendendo per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; **rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzie ottengono lo stesso risultato economico;** computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;

h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile **o alternativamente assimilazione della remunerazione di tali rapporti agli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali e dei redditi derivanti dalla cessione dei relativi contratti alla cessione di partecipazioni societarie qualificate;** irrilevanza dei finanziamenti assunti **dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; eventuale esclusione dal limite alla deducibilità degli oneri finanziari per i contribuenti il cui fatturato non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;**

h) facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci; **previsione di un'opzione analoga a quella di cui alla presente lettera per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche e rientranti nell'ambito di applicazione degli studi di settore; esclusione dell'opzione di cui alla lettera g) o, se già esercitata, cessazione dei suoi effetti nel caso di detenzione da parte della società a responsabilità limitata di partecipazione in**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

i) deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

l) riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

m) abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

società con i requisiti per l'esenzione di cui alla lettera c); equiparazione ai fini delle imposte dirette della società a responsabilità limitata che esercita l'opzione ad una società di persone;

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

n) opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito ovvero del reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnello; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante «Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo» COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa ovvero il reddito saranno commisurati in cifra fissa per ogni tonnellata di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnello di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnello della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

o) riformulazione dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

p) mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

q) abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni;

r) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o) *identica;*

p) *identica;*

q) *identica;*

r) *identica;*

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Imposta sul valore aggiunto*)

1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali;

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere sta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Imposta sul valore aggiunto*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identico:*

1) *identico;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con legge finanziaria, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

Art. 6.

(Imposta sui servizi)

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

- a)* imposta di registro;
- b)* imposte ipotecarie e catastali;
- c)* imposta di bollo;
- d)* tassa sulle concessioni governative;
- e)* tassa sui contratti di borsa;
- f)* imposta sulle assicurazioni;
- g)* imposta sugli intrattenimenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con **la** legge finanziaria **per l'anno successivo**, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica;

i) *identica*.

Art. 6.

(Imposta sui servizi)

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, **compatibilmente con la natura e l'oggetto dei servizi tassati**, in particolare i seguenti tributi:

- a)* *identica*;
- b)* *identica*;
- c)* *identica*;
- d)* *identica*;
- e)* *identica*;
- f)* *identica*;
- g)* *identica*.

2. La riforma deve altresì determinare:

- a)* il riordino dei tributi speciali;**
- b)* il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

Art. 7.

(*Accisa*)

1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. **Nell'ambito dell'istituzione dell'obbligo fiscale relativa alla lettera g) del comma 1, la riforma deve prevedere agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività artistiche dilettantistiche, nonché al sostegno delle attività artistiche finalizzate alla conservazione delle tradizioni popolari folcloristiche, svolte senza scopo di lucro.**

Art. 7.

(*Accisa*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;**

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x) applicata ai grandi impianti di combustione.

Art. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

Art. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria)

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, **dando la precedenza ai soggetti con una prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri costi**. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

Art. 9.

(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria)

1. *Identico.*

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli **4, 5, 6 e 7** non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

a) il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;

b) le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

5. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

6. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in ter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5.

4. *Identico.*

5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8.

6. *Identico.*

7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in ter-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da partecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

Art. 10.

(*Disposizioni finali*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, anche con riferimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da partecipazioni, **da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica**. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

Art. 10.

(*Disposizioni finali*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi **degli articoli da 3 a 8** della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. *Identico.*

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, **esclusivamente** con ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque **adottati**.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque **adottati**.

6. *Identico.*

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'espressione del parere, il termine per l'**adozione** del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque **adottato**.

